



Aspetti Fiscali e CCI: lo stato dell'arte

Marco Anesa



in collaborazione con



RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

CONVEGNO 2022

Codice della Crisi e Scenari Futuri

Il concordato semplificato




Condizioni di accesso al concordato semplificato

Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che **le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate** ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) **non sono praticabili**, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39.

Il concordato semplificato non è una nuova figura di concordato che può essere utilizzata in via autonoma e immediata, ma **solo quale sbocco della composizione negoziata nell'ipotesi di esito negativo.**

Andamento della C.N.C.

475 domande
presentate



Fatturato (in migliaia) Numero Percentuale


Non dichiarato	94	19,79%
0 - 249	121	25,47%
250 - 499	28	5,89%
500 - 999	49	10,32%
1.000 - 4.999	106	22,32%
> 5.000	77	16,21%
Totale	475	100%

Caratteristiche

Caratteristiche	Numero	Percentuale
Totale	475	
Mis. Protettive	326	68,63%
Mis. Sospensive	238	50,11%
Test pratico	158	33,26%
Risorse finanziarie	121	25,47%
Sottosoglia	38	8,00%
Gruppi imprese	45	9,47%

Andamento della C.N.C.

Istanze	Numero	Percentuale
Totale	475	
Chiuse	95	20,84%
Rifiutate	32	6,74%



Equilibrio tra semplificazioni e tutela dei creditori

NO fase di ammissione

NO voto dei creditori

**NO percentuale minima 20%
ai chirografari**

**NO incremento dell'attivo
disponibile del 10% mediante
risorse esterne**



**Regolarità del contraddittorio e
del procedimento**

**Possibilità di opposizione
di tutti i creditori**

**Rispetto dell'ordine delle cause
di prelazione**

**Mancanza di pregiudizio ai
creditori rispetto all'alternativa
liquidatoria**

Utilità a ciascun creditore

Relazioni e pareri

RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO

L'esperto nella relazione finale dichiara:

1. lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede;
2. la mancanza di esito positivo;
3. la non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).

Principali motivi di inammissibilità
(trib. Firenze, Bergamo).

PARERE DELL'ESPERTO

Il tribunale dispone che l'esperto depositi il proprio parere con specifico riferimento:

1. ai presumibili risultati della liquidazione;
2. alle garanzie offerte.

Termine non previsto: Trib. Ivrea 45 gg;
Trib. Siena 30 gg; Trib. Milano 15 gg; Trib.
Torino 7 gg.

Importanza della valutazione.

PARERE DELL'AUSILIARIO

Il tribunale assegna all'ausiliario un termine per il deposito del proprio parere

Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario per la redazione del suo parere e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni.

Nessuna indicazione specifica.

Condizioni per l'omologa



1. Verifica della regolarità del contraddittorio e del procedimento
2. Verifica del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e della fattibilità del piano di liquidazione.
3. Rilevazione che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore

OMOLOGA DEL CONCORDATO
SEMPLIFICATO

Decreto di omologa



Il trattamento dei debiti fiscali e previdenziali nel concordato semplificato

La norma sul concordato semplificato non prevede uno specifico trattamento per i debiti fiscali e previdenziali.

In particolare, **non rinvia:**

- all'art. **88 CCI** riguardante il trattamento dei crediti fiscali e contributivi, stante la **mancanza del voto** dei creditori;
- all'art. **84, comma 5 CCI** (ex 160, comma 2 l.fall.) riguardante la falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

L'omologa del concordato semplificato è «**imposta**», non «**negoziata**».

Il principio ispiratore pare simile a quello della ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 e ss. CCI) che viene omologato dal giudice, senza voto dei creditori, «verificata *l'ammissibilità* giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione».

Il trattamento dei debiti fiscali e previdenziali nel concordato semplificato

LA POSIZIONE DEI CREDITORI PUBBLICI È
ASSIMILATA A QUELLA DEGLI ALTRI CREDITORI.

Il trattamento dei debiti fiscali e previdenziali nel concordato preventivo e nel concordato semplificato

Concordato preventivo

Art. 85, c. 2

2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

Art. 88, c. 2 bis

2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.



VOTO

Concordato semplificato

Art. 25 sexies, c. 1

La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

Art. 25 sexies, c. 5

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.



OPPOSIZIONE

Il trattamento dei debiti fiscali e previdenziali nel concordato semplificato

Le semplificazioni e agevolazioni del concordato semplificato, insieme ai possibili abusi da parte del debitore, trovano due ordini di limitazioni e tutele:

1. la possibilità per tutti i creditori di proporre **opposizione all'omologa** (nel concordato preventivo possono contestare la convenienza della proposta solo i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto);
2. il controllo molto **incisivo** da parte del tribunale, con particolare riferimento a:
 - i. svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede;
 - ii. verifica delle soluzioni praticabili ai sensi dell'art. 23, c. 1) e 2), lett. b) CCI;
 - iii. rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione;
 - iv. mancanza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
 - v. assicurazione di un'utilità a ciascun creditore.

Elementi di attenzione

Viene richiesta un'effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento (non tutti necessariamente, ma quelli non coinvolti devono ricevere regolare soddisfazione).

I creditori devono ricevere complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché sulle misure di risanamento proposte.

I creditori devono essere messi nelle condizioni di valutare l'alternativa liquidatoria, incluso l'attivo (ancorché aleatorio ed ipotetico) derivante da eventuali azioni revocatorie, restitutorie e risarcitorie.


Elementi di attenzione

Tribunale di Firenze, 31 agosto 2022:

Il requisito della buona fede delle trattative non può dirsi soddisfatto laddove l'imprenditore si sia limitato ad assolvere ai doveri "minimi" codificati, i.e.:

- (i) rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati e partecipanti alle trattative;
- (ii) gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, comma 4, CCII);
- (iii) gestire correttamente l'impresa in pendenza delle trattative (art. 21 CCII).

Scenari possibili



Il trattamento dei tributi locali alla luce del parere n. 40/2021 del 15 giugno 2021 della Corte dei Conti sezione Toscana

Il trattamento dei tributi locali

Gli **accordi di ristrutturazione dei debiti** (art. 63 «transazione su crediti tributari e contributivi») e il **concordato preventivo** (art. 88 «trattamento dei crediti tributari e contributivi») prevedono la possibilità per il debitore di «proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori **amministrati dalle agenzie fiscali**, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per *l'invalidità*, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori».

La norma non tratta i **tributi locali** (IMU, TASI, TARI, TOSAP, TARSU, etc.)

Il trattamento dei tributi locali

Una soluzione, proposta dalla dottrina, escluderebbe la falciatura dei tributi al di fuori dell'istituto della transazione fiscale con la conseguenza che se il tributo non rientra tra quelli che possono essere inseriti nella proposta di transazione di cui all'art. 182 ter, esso dovrà essere pagato necessariamente per intero.

Tale conclusione appare estremamente rigida e contraria anche alla *ratio* degli istituti previsti dalla legge fallimentare.

Una simile soluzione renderebbe i tributi locali più garantiti di quelli erariali nonostante i primi siano assistiti da un privilegio di grado inferiore rispetto a quelli erariali: tale opzione interpretativa determinerebbe infatti la possibilità di transare crediti più garantiti imponendo il soddisfacimento per intero dei crediti assistiti da minori garanzie.

Il trattamento dei tributi locali

Pertanto, nella transazione possono essere ricompresi:

- i tributi erariali, in quanto certamente amministrati dalle Agenzie fiscali;
- i tributi che, se pur di spettanza di altri enti, vedono le competenze gestionali demandate, ex lege, all'Agenzia delle Entrate (tasse automobilistiche, addizionali regionali e comunali).

Per quanto riguarda i tributi locali, si ritiene che possano entrare nel campo di applicazione dell'art. 182 ter quelli attribuiti alla gestione delle Agenzie fiscali da una convenzione tra l'ente locale e l'Agenzia stessa.

Il trattamento dei tributi locali

Pertanto, la Sezione ritiene di poter rispondere al quesito posto dal Comune di Livorno, affermando come l'art. 182 bis possa trovare applicazione ai crediti, non solo tributari, di spettanza degli enti locali, qualora non possano essere oggetto di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter.

Impregiudicate le valutazioni dell'Ente circa la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalle due norme per l'applicazione degli istituti ivi previsti e ferme restando le ulteriori valutazioni di ordine discrezionale che l'Ente effettuerà nel perseguimento degli interessi pubblici di cui è titolare.

Grazie



[Http://www.centrostudiungdcec.it](http://www.centrostudiungdcec.it)

NEW

LinkedIn

Fondazione Centro Studi UNGDCEC



FondazioneCentroStudiUNGDC



@UngdcStudi

NEW

YouTube

Fondazione Centro Studi UNGDCEC

Marco Anesa
manesa@centrostudiungdcec.it